

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2023

che ordina all'amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell'Unione europea di inserire nel catalogo le correzioni apportate alla tabella nazionale di assegnazione della Germania

(2023/C 145/05)

LA COMMISSIONE DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 aprile 2011 la Commissione ha adottato la decisione 2011/278/UE ⁽²⁾ che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE ⁽³⁾. A norma dell'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione ⁽⁴⁾, la decisione 2011/278/UE continua ad applicarsi alle assegnazioni relative al periodo precedente il 1° gennaio 2021. Tutte le assegnazioni comunicate di cui alla presente decisione riguardano l'assegnazione gratuita di quote di emissioni per il periodo dal 2013 al 2020.
- (2) Il 5 settembre 2013 la Commissione ha adottato la decisione 2013/448/UE ⁽⁵⁾ relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra per il periodo 2013-2020, a norma dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE.
- (3) Con decisione 2014/9/UE ⁽⁶⁾ la Commissione ha modificato le decisioni 2010/2/UE ⁽⁷⁾ e 2011/278/UE per quanto riguarda l'elenco dei settori e sottosectori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (in seguito denominato «elenco relativo alla rilocalizzazione del carbonio»).

⁽¹⁾ GU L 122 del 3.5.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 130 del 17.5.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 59 del 27.2.2019, pag. 8).

⁽⁵⁾ Decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 240 del 7.9.2013, pag. 27).

⁽⁶⁾ Decisione 2014/9/UE della Commissione, del 18 dicembre 2013, recante modifica delle decisioni 2010/2/UE e 2011/278/UE per quanto attiene ai settori e ai sottosectori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (GU L 9 del 14.1.2014, pag. 9).

⁽⁷⁾ Decisione 2010/2/UE della Commissione, del 24 dicembre 2009, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosectori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (GU L 1 del 5.1.2010, pag. 10).

- (4) Con le decisioni C(2013) 9281 ⁽⁸⁾, C(2014) 123 ⁽⁹⁾, C(2014) 674 ⁽¹⁰⁾ e C(2014) 1167 ⁽¹¹⁾, la Commissione ha ordinato all'amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell'Unione europea di inserire nel catalogo le tabelle nazionali di assegnazione e le tabelle nazionali di assegnazione rivedute di Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia.
- (5) La Germania ha comunicato le correzioni apportate alla propria tabella nazionale di assegnazione della fase 3 dell'EU ETS con lettera del 24 gennaio 2023. Per quanto riguarda l'impianto DE-202760 è stato necessario correggere i livelli di attività storica del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili e del sottoimpianto con emissioni di processo in seguito alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 novembre 2021 nella causa C-271/20 ⁽¹²⁾.
- (6) Le modifiche comunicate apportate alla tabella nazionale di assegnazione della Germania sono conformi alla decisione 2011/278/UE. È pertanto opportuno ordinare all'amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell'Unione europea di inserire nel catalogo le summenzionate modifiche,

DECIDE:

Articolo unico

L'amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell'Unione europea inserisce nel catalogo le modifiche apportate alla tabella nazionale di assegnazione della Germania che figurano nell'allegato I.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2023

Per la Commissione
Frans TIMMERMANS
Vicepresidente esecutivo

⁽⁸⁾ Decisione C(2013) 9281 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che ordina all'amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell'Unione europea di inserire nel catalogo le tabelle nazionali di assegnazione di Austria, Grecia, Irlanda, Lettonia, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia e Regno Unito.

⁽⁹⁾ Decisione C(2014) 123 della Commissione, del 17 gennaio 2014, che ordina all'amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell'Unione europea di inserire nel catalogo le tabelle nazionali di assegnazione di Cechia, Danimarca, Francia, Lituania, Ungheria e Slovacchia.

⁽¹⁰⁾ Decisione C(2014) 674 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che ordina all'amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell'Unione europea di inserire nel catalogo le tabelle nazionali di assegnazione di Belgio, Germania, Estonia, Lussemburgo, Slovenia e Finlandia.

⁽¹¹⁾ Decisione C(2014) 1167 della Commissione, del 26 febbraio 2014, che ordina all'amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell'Unione europea di inserire nel catalogo le tabelle nazionali di assegnazione di Bulgaria, Spagna, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Polonia, Romania e Regno Unito.

⁽¹²⁾ Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 novembre 2021, Aurubis AG /Bundesrepublik Deutschland, C-271/20, ECLI:EU:C:2021:959.

ALLEGATO I

Modifiche della tabella nazionale di assegnazione per il periodo 2013-2020 in applicazione dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE (misure nazionali di attuazione)

Stato membro: Germania

Assegnazioni modificate nella tabella nazionale di assegnazione per gli impianti indicati:

Codice identificativo dell'impianto (nuovi entranti e chiusure)	Codice identificativo dell'impianto (registro dell'Unione)	Nome del gestore	Nome dell'impianto	Quantità da assegnare								Quantità da assegnare modificata dai dati su nuovi entranti e chiusure, per impianto
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
DE00000000202760	202760	Aurubis AG	Anlage zur Herstellung von Nichteisen-Rohmetallen (Kupferproduktion)	378 054	371 487	364 844	358 131	351 345	344 494	337 558	330 597	2 836 510